



**MARINA MILITARE
DIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M. - TARANTO**

Ufficio Contratti

P.E.I. : maricommi.taranto@marina.difesa.it

P.E.C. : maricommi.taranto@postacert.difesa.it

P.d.C.: C.F. Angelo FALCONE
Angelo1.falcone@marina.difesa.it

Allegati nr. //

Al: **G.A.M. S.r.l.**

Argomento: **Comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023**

Procedura aperta per l'affidamento in concessione dei servizi di balneazione e ristorazione presso lo stabilimento elioterapico Sottufficiali e Graduati M.M. di San vito (Ta), per una durata complessiva di 2 anni oltre ad opzione di rinnovo di 2 anni – Valore dell'appalto pari a € 3.000.000,00

Riferimenti:

- a) Determina di aggiudicazione n. 1176 in data 19.03.2025
- b) Verbale della Commissione giudicatrice n. 96 in data 24.02.2025;
- c) Indagine di mercato RDO n. 4954327, relativa all'argomento.

1. In riferimento alla procedura di gara espletata ai sensi del D.Lgs. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si comunica che, all'esito dei controlli esperiti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 36/2023, la S.V. è risultata aggiudicataria definitiva.
2. Al fine di procedere con la formalizzazione dell'obbligazione commerciale, si chiede di far pervenire a questa Direzione, entro 7 (sette) giorni:

A. CAUZIONE DEFINITIVA ex art. 117 del D. Lgs 36/2023 (di cui all'art. 9 del Capitolato Tecnico)

Prefata polizza dovrà essere pari al 10% dell'ammontare del valore della concessione biennale tramite polizza fideiussoria rilasciata da Compagnia di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D. Lgs 209/2005 e ss.mm., e che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1 della L. 348 del 1982.

Si precisa che la polizza fideiussoria dovrà contenere le seguenti clausole:

- rinunzia alla preventiva escussione del debitore principale (ossia alla specifica dichiarazione dell'Istituto garante di impegnarsi a versare una somma pari a quella garantita, a favore dell'Amministrazione, dietro semplice richiesta scritta di quest'ultima);
- rinunzia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- la dicitura "la garanzia seguirà a essere prestata oltre la scadenza prevista fino al rilascio del nulla osta di svincolo da parte della Responsabile dell'esecuzione contrattuale, anche nel caso in cui codesto Concessionario dovesse rendersi moroso nel pagamento dei supplementi di premio". Si sottolinea che la firma del funzionario dell'Istituto garante, con l'attestazione che lo stesso è munito di tutti i poteri occorrenti per impegnare la Compagnia di assicurazione, dovrà essere autenticata da Notaio e dovrà pervenire a mezzo PEC a questa Direzione.

B. ALTRE GARANZIE di cui all'art. 10 del Capitolato Tecnico:

L'operatore economico si obbliga, prima della stipula dell'atto negoziale a stipulare una o più polizze assicurative fideiussorie con una Compagnia di Assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1 della L. 10.06.1982, n° 3:

- B.1.** a copertura dei molteplici rischi inerenti alla gestione, anche derivanti da dolo e/o colpa grave del personale del concessionario e con rinuncia espressa alla rivalsa verso l'Amministrazione, inclusi i rischi di danni ai locali e alle cose ivi contenute per incendi, esplosioni, scoppi e furti. Tale polizza dovrà avere un valore di massimale minimo di euro 1.500.000,00 da intendersi quale forfettario del controvalore dell'intero stabilimento dato in concessione (immobili e beni inventariale di cui all'Annesso 2);
- B.2.** a copertura dei molteplici i rischi (comprese le intossicazioni alimentari) da responsabilità civile verso terzi per danni o infortuni che dovessero occorrere a persone o cose comunque presenti nell'intero Stabilimento elioterapico (con massimale minimo di euro 5.000.000,00 per ogni sinistro riguardante ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e con massimale minimo di euro 3.000.000,00 di euro per danni a cose anche se appartenenti a più persone).
- B.3.** a garanzia del pagamento dell'importo del canone demaniale (che si intende forfettariamente pari a 2.500,00 € ma che ad ogni modo sarà oggetto di apposita comunicazione a seguito di riscontro da parte dall'Agenzia del Demanio) una polizza con massimale pari a 5.000,00 Euro con durata biennale;
- B.4.** a garanzia del pagamento delle utenze, una polizza con massimale pari a 30.000,00 Euro e di durata biennale.
3. Le garanzie presentate saranno svincolate quando codesta Ditta avrà adempiuto agli obblighi previsti contrattualmente.
4. Per ultimo, si rammenta di comunicare il nominativo del REFERENTE UNICO (di cui all'art. 5 del Capitolato Tecnico) e la consegna dell'elenco dei nominativi di tutto il personale da impiegare, specificandone la relativa qualifica professionale, i dati relativi al tipo di contratto d'assunzione, i compiti e il ruolo di ciascuno, nonché, i criteri di copertura assicurativa, previdenziale e assistenziale degli stessi.
5. Si resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento in merito

IL RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
C.F. Angelo FALCONE